



2025/1740

14.8.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1740 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per ascensori, veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio, attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti, apparecchi di sollevamento, ascensori da cantiere, attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, attrezzature per l'alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, porte e cancelli motorizzati, macchine da giardinaggio, apparecchiature per l'industria alimentare e apparecchiature per la saldatura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell'allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
- (2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («richiesta»).
- (3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN 81-44:2024 recante regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori nelle turbine eoliche, EN 17677:2024 recante requisiti di sicurezza e igiene per le macchine per l'industria alimentare, EN 17942:2024 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature per la saldatura, EN 50059:2025 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature portatili per l'applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento ed EN 50176:2025 recante requisiti di sicurezza per i sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj>.

⁽³⁾ Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/37/oj>).

- (4) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione ⁽⁴⁾: EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12621:2006+A1:2010 e EN 12978:2003+A1:2009. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12621:2025 e EN 12978:2024.
- (5) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 12312-5:2021 e EN 13684:2018. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate consolidate seguenti: EN 12312-5:2021+A1:2025 e EN 13684:2018+A1:2024.
- (6) Insieme al CEN e al Cenelec la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.
- (7) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (9) È necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 e EN 13684:2018, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 o EN 13684:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

nell'allegato I, parte terza, il punto 2 è così modificato:

- 1) le righe 2, 4, 157, 177, 277, 282, 291, 292, 330, 366 e 433 sono soppresse;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

«2 bis.	EN 81-31:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di sole cose – parte 31: Ascensori accessibili alle sole cose»;
«4 bis.	EN 81-41:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta»;
«5 bis.	EN 81-44:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – parte 44: Apparecchi di sollevamento nelle turbine eoliche»;
«157 bis.	EN 1846-2:2024 Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio – parte 2: Requisiti comuni – Sicurezza e prestazioni»;
«177 bis.	EN 1953:2025 Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti – Requisiti di sicurezza.»;
«277 bis.	EN 12077-2:2024 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento – Requisiti per la salute e la sicurezza – parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione»;
«282 bis.	EN 12159:2024 Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente»;
«291 bis.	EN 12312-4:2024 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa – Requisiti specifici – parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri»;
«292 bis.	EN 12312-5:2021+A1:2025 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa – Requisiti specifici – parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili»;
«330 bis.	EN 12621:2025 Macchine per l'alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi – Requisiti di sicurezza»;
«366 bis.	EN 12978:2024 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage e porte pedonali – Dispositivi di protezione per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova»;
«433 bis.	EN 13684:2018+A1:2024 Macchine da giardinaggio – Aeratori e scarificatori condotti a piedi – Sicurezza»;
«572 bis.	EN 17677:2024 Macchine per l'industria alimentare – Dosatrici per panifici e pasticcerie artigianali – Requisiti di sicurezza e igiene»;
«573 bis.	EN 17942:2024 Saldatura e processi correlati – Apparecchiature per la saldatura a gas – Requisiti di sicurezza per le apparecchiature per processi termici con apparecchiature di saldatura a gas ossidrica a fiamma aperta»;

«619 bis.	EN 50059:2025 Apparecchiatura portatile per l'applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi non infiammabili – Requisiti di sicurezza»;
«619 ter.	EN 50176:2025 Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili – Requisiti di sicurezza».